

N. [REDACTED] REG.PROV.COLL.

N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Elena Vignolini in Firenze, via F. Bonaini, 10;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato presso cui domiciliano in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto n.-OMISSIS- in data 23.11.2011 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati, I Reparto nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, ivi

espressamente compreso il -OMISSIS-, Commissione Medica Ospedaliera 2[^], nelle parti in cui -OMISSIS-del ricorrente è quantificata nella misura del -OMISSIS-ed avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire i benefici tutti previsti dall'art.1079, 1° comma del DPR. 90/2010 calcolati con riferimento al-OMISSIS-permanente - OMISSIS-, con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente della differenza di trattamento economico spettante con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino a quella di effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 d.lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Riferisce il ricorrente, -OMISSIS-, di avere partecipato a varie missioni internazionali di pace, in zone nelle quali è stato fatto ampio

uso di munizioni -OMISSIS-.

Successivamente veniva al medesimo diagnosticato -OMISSIS-.

Pertanto, il ricorrente chiedeva, in relazione agli "esiti di -OMISSIS-", il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime -OMISSIS-, in applicazione dell'art. 2, comma 78, della legge n. 244/2007 e sulla base della disciplina di cui al d.p.r. n. 37/2009.

Conseguentemente la Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, quantificando nella misura del -OMISSIS-

Il direttore di Divisione del Ministero della difesa, con il decreto in epigrafe, sulla base del conforme parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, riconosceva -OMISSIS- e disponeva l'attribuzione della speciale elargizione richiesta *ex art.* 1079 del d.p.r. n. 90/2010, quantificandola in -OMISSIS-

L'interessato, ritenendo che -OMISSIS- complessiva dovesse essere computata nella maggiore percentuale -OMISSIS-, con conseguente spettanza di una elargizione economica superiore a quella attribuita, proponeva ricorso avverso tale provvedimento, deducendo:

1. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della tabella allegata al -OMISSIS- violazione dell'art. 1082, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 90/2010; eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto; errore sui presupposti e di calcolo; illogicità, incongruità, ingiustizia manifesta.

2. Illegittimità per violazione dell'art. 5 del d.p.r. n. 181/2009; omessa applicazione della tabella relativa alle -OMISSIS- delle -OMISSIS- di cui agli artt. 138, comma 1, e 139, comma 4, del d.lgs. n. 209/2005;

violazione dell'art. 5, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 37/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, errore di calcolo, illogicità, incongruità e manifesta ingiustizia.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

All'udienza pubblica del 24 settembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve rilevare l'inammissibilità dell'azione promossa per l'accertamento del diritto alla liquidazione dei benefici in parola, atteso che la posizione giuridica da riconoscere in materia al pubblico dipendente è quella del titolare di interesse legittimo, disponendo l'Amministrazione di poteri autoritativi e discrezionali proprio in ragione della particolare natura indennitaria dell'emolumento, e non di diritto soggettivo, che è consistenza che detta posizione assume solo allorché il relativo procedimento si sia positivamente concluso e con riferimento, quindi, non all'*an*, ma alla corretta liquidazione del *quantum* effettivamente dovuto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2009, n. 7694; id., 27 giugno 2007, n. 3769; id., 10 luglio 2007, n. 3914; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 ottobre 2013, n. -OMISSIS-35).

Tanto premesso in rito, entrando nel merito della trattazione del gravame si osserva quanto segue.

Con la prima parte del primo motivo il ricorrente deduce che

l'accertata -OMISSIS-, ricondotta dal Ministero al -OMISSIS-), avrebbe dovuto essere invece classificata con il -OMISSIS-).

La censura è infondata.

L'Amministrazione, nella valutazione di ascrivibilità della -OMISSIS- ad una delle tabelle di cui all'art. 1082 del d.p.r. n. 90/2010 ed al -OMISSIS-, esercita un'ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli casi di illogicità manifesta o erroneità o travisamento dei fatti.

Orbene, la -OMISSIS-subita dal ricorrente, praticata in relazione a -OMISSIS-favorevole, non concreta una grave compromissione funzionale, essendo pacifico che, a fronte di tale -OMISSIS-, l'assunzione di farmaci consente di evitare qualsiasi compromissione funzionale. Del resto, l'efficacia della terapia adottata è dimostrata dalle visite cui è stato sottoposto l'interessato, ad esito delle quali erano accertati valori di -OMISSIS-nei limiti della norma, la mancanza di sintomatologie e la regolare ripresa dell'attività lavorativa.

Diversamente opinando, mancherebbe nell'ordinamento un adeguato criterio discrezionale di -OMISSIS- tra i casi di funzionalità assicurata dai farmaci ed i casi, ben più gravi, di deficit di funzionalità cui nessuna terapia può sopperire.

Non sussistono, quindi, i denunciati elementi sintomatici di eccesso di potere, né le violazioni di legge dedotte dal ricorrente.

Con la seconda parte del primo motivo l'istante lamenta la valutazione pari a zero -OMISSIS-operata dalla Commissione medica e l'assenza di motivazioni che sorreggerebbero siffatta conclusione.

La tesi va condivisa.

Una delle voci del-OMISSIS- complessiva, rilevante ai fini della determinazione del beneficio economico in questione, è costituita dal -OMISSIS-, come definito dall'art. 1082, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 90/2010, secondo cui *“la determinazione della percentuale -OMISSIS-(DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità -OMISSIS-, oltre che della lesione alla -OMISSIS-, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del -OMISSIS-”*.

Tale norma impone, quindi, di tenere conto -OMISSIS-, oltre che della -OMISSIS-.

Orbene, secondo una regola di comune esperienza una certa -OMISSIS-.

Si è ritenuto, infatti, nell'ambito del giudizio ordinario in tema di risarcimento del danno alla salute, che la componente prettamente soggettiva data dalla -OMISSIS-consequente alla lesione, operi come aumento equitativo della corrispondente quantificazione del -OMISSIS-, presumendosi, secondo l'“-OMISSIS-”, quanto meno per le -OMISSIS- superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243).

In ogni caso, qualora avesse maturato il diverso convincimento che siffatta -OMISSIS- fosse irrilevante ai fini di un giudizio -OMISSIS-, l'Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a ritenere pari a zero la percentuale di -OMISSIS-, non essendo altrimenti in alcun modo comprensibile l'iter logico che

presiede alla determinazione sul punto, stante l'ampio significato di -OMISSIS- recepito nella norma e stante la mancata indicazione, da parte del legislatore, di una percentuale minima al di sotto della quale tale pregiudizio sarebbe ininfluenza ai fini del calcolo del-OMISSIS-complessiva.

Con il secondo motivo l'esponente invoca la specifica tabella di cui al d.lgs. n. 209/2005, nella parte riferita ai -OMISSIS-, e le preliminari avvertenze ad essa relative, laddove ammettono l'applicazione del criterio dell'analogia per i casi in cui la -OMISSIS- da valutare non trovi corrispondenza in una delle voci tabellari; ciò premesso il ricorrente, considerato che la suddetta tabella ascrive alla patologia denominata "*-OMISSIS-con parziale controllo funzionale*" una percentuale di -OMISSIS- compresa tra il 15% e il 20%, e ritenuto che essa costituisca l'affezione più simile a quella che lo ha colpito, rivendica l'applicazione a proprio favore di tale *range* di oscillazione (indicativo di un quantum di -OMISSIS- superiore a quello riscontrato dalla Commissione medica ospedaliera e alla fascia di oscillazione prevista -OMISSIS-applicata nel caso di specie) maggiorato in ragione dell'intervento -OMISSIS-; alla stessa conclusione condurrebbe, a suo, dire la tabella costituente l'allegato 1 al d.p.r. n. 181/2009, in base al quale risulterebbe ragionevole, nella fattispecie in esame, desumere un'-OMISSIS- permanente del 30%; secondo l'interessato anche l'erronea valutazione -OMISSIS-ha inciso sulla determinazione del-OMISSIS- complessiva, la quale dovrebbe, in subordine, essere calcolata nella misura del -OMISSIS-.

Il Collegio, per quanto concerne il -OMISSIS-, rinvia alle considerazioni espresse nella trattazione della precedente censura.

Per il resto il motivo non è condivisibile.

La tabella richiamata dall'art. 138 del d.lgs. n. 209/2005 non era ancora stata approvata al momento dell'adozione degli atti impugnati: in data 3.8.2011 il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di tale tabella (e non il provvedimento definitivo), che ha poi ottenuto il parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato l'8.11.2011.

Pertanto, il combinato disposto della tabella sulle -OMISSIS- di cui al -OMISSIS- e delle corrispondenze sancite dall'art. 1082, comma 1 lett. a, del d.p.r. n. 90/2010, induce a ritenere immuni da vizi gli atti impugnati.

Il ricorso deve quindi in parte essere dichiarato inammissibile (quanto alla domanda di accertamento), e in parte accolto (limitatamente alla parte del gravato provvedimento scaturente dalla valutazione del -OMISSIS-).

Per l'effetto, l'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza del ricorrente, alla stregua del giudizio di fondatezza delle censure aventi ad oggetto la voce del-OMISSIS- complessiva relativa al -OMISSIS-, nei sensi sopra precisati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, in parte lo accoglie e in parte lo dichiara inammissibile , nei sensi in motivazione precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)